

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2927

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato **CARDINALE**

Disposizioni per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile

Presentata il 3 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tasso di disoccupazione giovanile (soggetti da 15 a 24 anni di età) ovvero l’incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro è risultato pari al 43,9 per cento, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al mese di novembre 2014. Si tratta del tasso più alto dal 2004 ad oggi.

All’interno di questi dati segna ancora un passo indietro la disoccupazione giovanile, che è aumentata del 9,4 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti, un dato che si traduce nel fatto che uno su tre giovani « attivi » è in cerca di lavoro.

I tecnici dell’ISTAT rilevano altresì come la media di disoccupazione in Europa con gli stessi parametri si attesta per lo stesso periodo a circa il 9,9 per cento.

Il dato sulla disoccupazione giovanile è estremamente rilevante ed è dovuto, soprattutto nel Mezzogiorno, agli effetti della crisi, creando delle sacche di disoccupazione cronica di lungo periodo dovute anche alla mancanza di reali prospettive.

Per tamponare tale fenomeno risulta essenziale creare le condizioni affinché tale dato possa essere invertito, in linea con la politica del Governo che sull’occupazione giovanile ha scommesso parte della sua credibilità.

La proposta pone in essere una serie di misure di sostegno alla imprenditoria giovanile, che dia ai soggetti interessati la possibilità di creare impresa e soprattutto di sostenerla per i primi anni che, tipicamente, sono i più difficili e determinano il successo o no dell’impresa che si intende realizzare, adottando una norma-

tiva simile a quelle già in vigore nel Regno Unito o in Germania, con sgravi fiscali fino al 60 per cento per i primi anni di attività per consentire la patrimonializzazione e un sereno *start-up* d'impresa.

La proposta di legge prevede, altresì agevolazioni di tipo previdenziale per i

soggetti di età inferiore a trentacinque anni, a cui è consentito di versare un'aliquota obbligatoria fissa ridotta del 50 per cento.

Il lavoro dei giovani non è solo un'opportunità, ma una scommessa di crescita per l'intero Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Misure per la realizzazione di nuove imprese giovanili).

1. Le nuove imprese costituite da almeno il 60 per cento da giovani di età inferiore a trentacinque anni hanno diritto al beneficio fiscale della detassazione totale per i primi due anni di attività. Qualora si tratti di attività artigianali, il beneficio ha la durata di tre anni. Il beneficio è esteso, altresì, alle attività libero professionali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità con le quali le imprese di cui al comma 1 possono accedere al beneficio di cui al medesimo comma.

ART. 2.

(Agevolazioni in materia previdenziale).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge versano alle rispettive gestioni previdenziali la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, calcolata con l'aliquota fissa di cui all'articolo 5, comma 10, della medesima legge n. 233 del 1990, ridotta del 50 per cento.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino in aree territoriali caratterizzate da un tasso di lavoro giovanile inferiore almeno del 25 per cento rispetto al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, l'aliquota fissa di cui al medesimo comma 1 è ulteriormente ridotta del 60 per cento.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

